



Allegato alla delibera di C.C. n. 13/2016

# **COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO**

*Provincia di Padova*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 2 DEL 20.01.2016, MODIFICATO  
CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 13 DEL 30.03.2016

**MARZO 2016**

(Testo aggiornato con le modifiche riportate in corsivo)

## INDICE

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 Definizioni  
ART. 2 Ambito e scopo del Regolamento

### **TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI**

- ART. 3 Occupazioni di suoli, aree e spazi pubblici in generale  
ART. 4 Tipologie di occupazioni  
ART. 5 Occupazioni abusive  
ART. 6 Indirizzi organizzativi  
ART. 7 Rapporti con l'utenza  
ART. 8 Funzioni del responsabile del procedimento  
ART. 9 Richiesta di occupazione  
ART. 10 Istruttoria della domanda  
ART. 11 Atto di concessione  
ART. 12 Obblighi del concessionario  
ART. 13 Durata della concessione  
ART. 14 Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione  
ART. 15 Modifica, sospensione, revoca della concessione  
ART. 16 Decadenza della concessione  
ART. 17 Istituzione ed ambito di applicazione del canone  
ART. 18 Soggetto debitore del canone  
ART. 19 Criteri determinativi del canone  
ART. 20 Suddivisione del territorio comunale  
ART. 21 Tariffa ordinaria  
ART. 22 Modalità di applicazione del canone  
ART. 23 Tariffa speciale per occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo  
ART. 24 Coefficienti tariffari  
ART. 25 Occupazioni esonerate dal canone  
ART. 26 Concessioni precarie di occupazione di suolo pubblico con chioschi stabilmente infissi al suolo

### **TITOLO III – VERSAMENTO DEL CANONE - RISCOSSIONE**

- ART. 27 Pagamento per le occupazioni permanenti  
ART. 28 Pagamento per le occupazioni temporanee  
ART. 29 Criteri per la modalità di pagamento

### **TITOLO IV – ATTIVITA' DI VERIFICA - SANZIONI**

- ART. 30 Accertamento e riscossione coattiva  
ART. 31 Sanzioni  
ART. 32 Rimborsi  
ART. 33 Attività di verifica e controllo  
ART. 34 Contenzioso

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- ART. 35 Norme transitorie  
ART. 36 Abrogazione di norme precedenti  
ART. 37 Disposizioni finali

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento
  - a) con il termine “concessione”, si intende l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche come definiti alla lett. c);
  - b) con il termine “occupazione” od “occupare”, si intende l'utilizzo esclusivo, anche di fatto, da parte di soggetti individuati, del suolo, spazio od area pubblica come definiti alla lett. c);
  - c) con i termini “suolo pubblico”, “area pubblica” o “spazio pubblico”, comprensivi di area e relativi spazi soprastanti e sottostanti, si intendono tutti i beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, i tratti di strade non comunali (statali, regionali o provinciali) che attraversano il centro abitato così come individuato ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, nonché, le aree, i suoli e gli spazi di proprietà privata sui quali risulta costituita una servitù di uso pubblico o di fatto utilizzabili ad uso pubblico;
  - d) con il termine “canone” si intende il corrispettivo in denaro dovuto al Comune dal soggetto che occupa, in base a formale concessione ovvero di fatto, suolo, aree e spazi pubblici, come definiti alla lett. c), per la sottrazione degli stessi all'uso pubblico della comunità;
  - e) con il termine “concessionario” si intende la persona fisica o giuridica titolare dell'atto di concessione.

### **Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le regole per l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche e i criteri di determinazione della misura del canone, le modalità di accertamento, versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le esenzioni, agevolazioni e le sanzioni nonché la classificazione d'importanza delle strade, dei suoli, delle aree e degli spazi pubblici. Esso disciplina, altresì, i criteri generali per il rilascio, il rinnovo e la decadenza degli atti di concessione delle autorizzazioni alle occupazioni.
2. Le norme del Regolamento sono dirette a garantire una corretta ed ordinata utilizzazione dei suoli, aree e spazi pubblici del Comune, tenuto conto del valore economico dell'uso esclusivo di questi, della valenza sociale ed ambientale delle attività svolte sugli stessi, dei benefici che si possono conseguire a seguito della occupazione, nonché del conseguente disagio o sacrificio che deriva per la collettività dalla sottrazione del bene all'uso comune.

## **TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI**

### **Art. 3 - Occupazione di suoli, aree e spazi pubblici in generale**

1. Qualsiasi occupazione di suoli, aree e spazi pubblici di cui all'art. 1 lett. c) del presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzata con formale atto di concessione, sia che per l'occupazione sia dovuto canone, sia che la stessa sia esentata da canone, ai sensi del presente regolamento.

### **Art. 4 - Tipologie di occupazioni**

1. Sono permanenti le occupazioni autorizzate con concessioni aventi durata uguale o superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
3. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana; sono invece considerate temporanee le occupazioni delle aree, di cui sopra, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

#### **Art. 5 - Occupazioni abusive**

1. Sono occupazioni abusive sia quelle effettuate in mancanza di atto che ne autorizza la concessione, sia le occupazioni la cui autorizzazione è revocata, scaduta e non rinnovata e quelle per le quali la concessione sia decaduta.
2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni che di fatto sono effettuate in contrasto o in difformità con le modalità e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle relative violazioni con apposito verbale, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio pubblico, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procederà d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative. Resta comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Il verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale ovvero da personale facente parte del Servizio di Polizia Locale dovrà essere tempestivamente trasmesso all'Ufficio Tributi per i successivi adempimenti di competenza.
5. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, indipendentemente dall'applicazione di sanzioni o indennità.
6. Il pagamento delle sanzioni e dell'indennità comunque non sanano la irregolarità dell'occupazione.

#### **Art. 6 - Indirizzi organizzativi**

1. Le attività amministrative concernenti l'istruttoria, il rilascio o il diniego della concessione, nonché ogni attività finalizzata alla determinazione del canone, dovranno considerarsi attività di un procedimento unitario affidato alla competenza di un unico ufficio dell'Ente.

#### **Art. 7 - Rapporti con l'utenza**

1. La disciplina organizzativa e delle fasi procedurali dovrà perseguire lo scopo di pervenire ad una sostanziale razionalizzazione e semplificazione del procedimento amministrativo. In particolare, dovranno essere attivate iniziative operative e misure idonee ad agevolare e favorire i rapporti con l'utenza con l'utilizzo di adeguati ed avanzati strumenti informatici e telematici.

## **Art. 8 – Funzioni del responsabile del procedimento**

1. Il responsabile della struttura competente del rilascio del provvedimento di concessione, attribuisce a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.
2. La struttura competente al rilascio della concessione dovrà trasmettere prontamente, preferibilmente in via informatica, tutti i dati relativi alle concessioni rilasciate, alle revoche e volture e ogni altra informazione utile, al servizio titolare della gestione dei tributi comunali.

## **Art. 9 - Richiesta di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, suolo, aree e spazi pubblici, ai sensi del presente Regolamento, deve presentare domanda al Comune ed ottenere regolare concessione.
2. Con la domanda redatta in bollo, salvo esenzioni di legge, debitamente sottoscritta, il richiedente è tenuto a fornire, sotto la sua responsabilità, tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
3. La domanda di occupazione sia temporanea sia permanente deve essere presentata all'ufficio protocollo sugli appositi stampati predisposti dal Comune e deve contenere:
  - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente, l'indirizzo PEC – Posta Elettronica Certificata (se in possesso);
  - b. nel caso di soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il numero della partita I.V.A. (qualora sia diverso dal codice fiscale), nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda e l'indirizzo PEC – Posta Elettronica Certificata. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore,
  - c. l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
  - d. la superficie espressa in metri quadrati che si intende occupare;
  - e. la durata e la frequenza per le quali si chiede l'occupazione;
  - f. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
4. La domanda predisposta secondo le modalità sopra indicate dovrà essere presentata sia per le occupazioni permanenti sia per le occupazioni temporanee almeno 10 (dieci) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa.
5. Le occupazioni di cui all'art. 25, comma 1, lett. f), in sostituzione alla domanda di cui al comma 1, nell'ambito della razionalizzazione e semplificazione dell'iter procedimentale, sono soggette a semplice comunicazione preventiva al Comune da inoltrare almeno 3 giorni antecedenti l'occupazione stessa.
6. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'ufficio competente entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata. L'ufficio sulla scorta dei pareri espressi dagli uffici competenti, verificherà il sussistere delle condizioni d'urgenza.

## **Art. 10 - Istruttoria della domanda**

1. L'Ufficio competente, acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione Comunale. Parimenti, qualora gli atti necessari siano in possesso di un'altra pubblica amministrazione, provvede alla acquisizione d'ufficio quando essa sia già conosciuta, ovvero quando il cittadino interessato chieda l'acquisizione d'ufficio dei documenti indicando puntualmente la Pubblica Amministrazione presso la quale essi sono depositati e gli estremi che consentano l'individuazione.
2. Se non diversamente disposto da norme specifiche, o da particolari esigenze dell'Amministrazione, in caso di più domande riguardanti l'occupazione del medesimo bene di riferimento, la data di presentazione della domanda costituisce condizione di priorità all'autorizzazione.
3. Nello svolgimento dell'attività istruttoria avviata a seguito della presentazione della domanda di concessione, deve essere curata con priorità la salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale, dell'igiene, della sicurezza pubblica e del decoro, e l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge e regolamenti in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali.
4. Qualora sussistano preminenti interessi concernenti la funzionalità o la sicurezza della circolazione oppure esigenze di decoro, può essere prescritta nell'atto di concessione, l'adozione o l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni e simili); parimenti si possono imporre speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione stradale (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
5. L'istruttoria deve essere conclusa con motivato formale provvedimento negativo, ferma restando l'osservanza dell'art. 10-*bis* della legge 241/1990, quando l'occupazione concerne l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti regolamenti comunali ovvero sia in contrasto con motivi di decoro urbano, nonché sia inconciliabile con le esigenze della viabilità pubblica e dei servizi pubblici.
6. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi richiesti, il responsabile formula all'interessato, entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta d'integrazione mediante PEC – Posta Elettronica Certificata o mediante notifica. L'integrazione degli elementi mancanti deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 3 giorni dalla ricezione della PEC. Detto termine perentorio deve essere portato a conoscenza del contribuente con la medesima richiesta di integrazione. Il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo rimane sospeso sino alla produzione della documentazione richiesta.
7. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, e acquisisce dagli uffici competenti i pareri tecnici. I pareri devono essere resi al responsabile del procedimento nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
8. I pareri in ordine alla circolazione stradale nonché alla verifica del rispetto delle norme dettate dal codice della strada e relativo regolamento di attuazione dovranno essere rilasciati dal Comando di Polizia Locale.
9. Le concessioni precarie di occupazione di suolo pubblico con chioschi stabilmente infissi al suolo sono sempre rilasciate a titolo precario, per la durata che stabilirà il Sindaco, previo parere del Servizio di Polizia Locale che lo deve esprimere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, e comunque non potranno avere durata superiore ad anni 10, e potranno essere rinnovate su richiesta del concessionario.

## **Art. 11 – Atto di concessione**

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal funzionario responsabile dell'ufficio competente nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda.
2. Prima del rilascio dovrà essere verificata l'acquisizione dei pareri tecnici necessari da parte degli uffici competenti e il regolare versamento del deposito cauzionale.
3. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere ed impianti che comportano il ripristino dei luoghi alla scadenza della durata della concessione, ovvero nei casi in cui dall'occupazione del bene possano derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, può essere prescritta a carico dell'interessato una congrua cauzione da prestarsi nelle forme di legge a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione e di eventuali danni.
4. La cauzione e l'entità della stessa è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è svincolata entro il termine di 15 giorni dalla data di fine occupazione. La verifica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale finalizzata allo svincolo della cauzione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data in cui l'occupazione è terminata.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione (eventuali spese di sopralluogo e oneri di manutenzione ecc.) sono ad esclusivo e totale carico del richiedente.
6. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima all'occupazione e deve riportare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esso è assoggettato, la durata, la frequenza, le modalità di pagamento dell'eventuale canone dovuto per l'occupazione.

## **Art. 12 - Obblighi del concessionario**

1. Le occupazioni sono autorizzate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere direttamente in proprio di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, e di tenere espressamente indenne il Comune da ogni responsabilità, pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste per l'esercizio della occupazione del bene, in particolare per quanto concerne la legittima e corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.
3. In particolare, il concessionario ha l'obbligo:
  - di esibire, a richiesta del personale addetto agli accertamenti ed ai controlli, la concessione;
  - di mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l'area occupata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti avendo cura del legittimo smaltimento degli stessi;
  - di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali prescrizioni delle strutture comunali competenti;
  - di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, al ripristino della condizione del bene identica a quella in cui si trovava in origine, rimuovendo, in particolare a sua cura e spesa, le opere od impianti installati, ritenendosi il Comune espressamente autorizzato, con l'accettazione della concessione a provvedere, alla esecuzione d'ufficio a spese del concessionario in caso di inottemperanza, anche utilizzando la cauzione eventualmente prestata;
  - divieto di subconcessione o trasferimento a terzi della concessione salvo che specifiche disposizioni di legge stabiliscano diversamente;

- di pagare il canone alle scadenze prefissate;
- di non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- di non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;
- di non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla condizione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- di non effettuare spargimenti di materiali sui suoli, aree e spazi pubblici e privati adiacenti a quelli occupati e di predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni agli utenti della strada.

### **Art. 13 - Durata della concessione**

1. Il periodo di validità della concessione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto della richiesta e della contemperazione della stessa con le esigenze di interesse pubblico, concernenti valutazioni e criteri di razionalità, equità e trasparenza nell'uso dei beni destinati alla fruizione collettiva della comunità.

### **Art. 14 – Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione**

1. I provvedimenti di concessione di norma possono essere rinnovati alla scadenza, con istanza da presentarsi entro dieci giorni dalla medesima.
2. Quando si formula istanza di rinnovo di una concessione che non sia scaduta senza modificazione alcuna di dimensione, ubicazione del suolo, area o spazio pubblico, uso e destinazione dello stesso, l'ufficio competente provvede di norma senza una nuova istruttoria.
3. Il titolare della concessione può rinunciare alla medesima, con apposita comunicazione formale all'ufficio competente, fermo restando l'obbligo di assolvimento del pagamento del canone previsto dalla stessa. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.
4. Per i chioschi stabilmente infissi al suolo non è ammesso il subingresso in forma automatica, ma necessita una nuova istruttoria per il rilascio dell'eventuale concessione al subentrante.

### **Art. 15 - Modifica, sospensione, revoca della concessione**

1. Il Comune, per ragioni sopravvenute di pubblico interesse concernenti la tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene e dell'ambiente, può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione rilasciato; per gli stessi motivi può imporre nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni ad esclusione di un equo ristoro per le spese documentate ed accertate sostenute per la installazione dell'impianto o struttura da rimuovere.
2. In caso di revoca o modifica della concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare nelle condizioni iniziali il bene occupato entro il termine stabilito dal Comune. In caso di mancata ottemperanza al ripristino provvede d'ufficio e coattivamente il Comune a spese del concessionario.
3. La revoca, la sospensione e la modifica della concessione danno diritto alla restituzione della quota proporzionale del canone annuale pagato anticipatamente dal concessionario, a

decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in proporzione della mancata occupazione effettiva, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità.

4. La modifica della concessione, parziale o totale, può essere chiesta dal titolare della concessione medesima per specifiche e motivate esigenze che vengono sottoposte ad istruttoria da parte dell'ufficio che verifica la necessità di acquisire o meno nuovi pareri in merito a quanto rilevato.

#### **Art. 16 - Decadenza della concessione**

1. Sono causa di decadenza della concessione:
  - a) gravi inadempimenti o reiterate violazioni del presente Regolamento nonché delle prescrizioni previste nell'atto di concessione;
  - b) mancata osservanza dell'obbligo di pagamento, anche se parziale, del canone;
  - c) violazione delle norme degli obblighi del concessionario;
  - d) destinazione ed utilizzo dell'occupazione sostanzialmente diversi rispetto a quelli per i quali è stata rilasciata la concessione.
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dall'obbligo di pagamento di quello ancora dovuto.

#### **Art. 17 - Istituzione ed ambito di applicazione del canone**

1. L'occupazione soprastante o sottostante al suolo, sia permanente che temporanea, di tutti i beni di cui all'art. 1, lett. c), del presente Regolamento, costituisce presupposto per il pagamento al Comune di un canone in base a tariffa, per la fruizione esclusiva di un bene destinato alla fruizione collettiva.

#### **Art. 18 - Soggetto debitore del canone**

1. Il canone è dovuto dal fruitore di una occupazione dei beni di cui all'art. 1, lett. c), del presente Regolamento sia questo concessionario ovvero occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Art. 19 - Criteri determinativi del canone**

1. Il canone, tenuto conto della natura dello stesso, viene determinato in relazione a criteri distintivi che considerano come indici di progressività impositiva elementi quali: strategicità della localizzazione anche in relazione all'uso e destinazione dell'occupazione, misura del sacrificio dell'uso collettivo del bene per la comunità, potenziali benefici o risorse che con la specifica destinazione dell'occupazione possono essere acquisiti dai soggetti.
2. Il canone viene determinato dall'ufficio competente moltiplicando la tariffa ordinaria, individuata per la tipologia di occupazione e categoria di ubicazione, per il coefficiente economico stabilito per la fattispecie, in relazione alla misura e alla durata dell'occupazione.
3. Il canone per le occupazioni permanenti è determinato in ragione dell'anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse e ogni annualità costituisce obbligazione autonoma non frazionabile.
4. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero, per la durata delle stesse.
5. In caso di contitolarità della concessione i singoli cointestatari sono obbligati in solido.

## **Art. 20 - Suddivisione del territorio comunale**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni di tutti i beni indicati all'art. 1, lett. c), del presente Regolamento sono classificati in categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità ai criteri dettati dal precedente comma 1, si suddivide il territorio comunale nelle seguenti categorie di importanza:
  - 1<sup>a</sup> categoria "Pregiato valore economico della disponibilità dell'area e grave sacrificio imposto alla collettività";
  - 2<sup>a</sup> categoria "Medio valore economico della disponibilità dell'area e sacrificio imposto alla collettività";
3. L'elenco delle strade ed aree pubbliche inserite nelle due categorie viene approvato e aggiornato periodicamente con deliberazione di Giunta Comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento. Per le nuove strade non ancora inserite nell'elenco, il canone viene applicato facendo riferimento al coefficiente della seconda categoria. Nel caso l'occupazione ricada su strade, spazi ed aree pubbliche classificati in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

## **Art. 21 - Tariffa ordinaria**

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del del D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, la tariffa è determinata in base ai sotto indicati criteri:
  - a. classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e degli spazi pubblici;
  - b. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari e sua durata;
  - c. valore economico della disponibilità dell'area;
  - d. sacrificio imposto alla collettività;
  - e. coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari della concessione, anche in relazione alle destinazioni specifiche e correlati benefici potenziali acquisibili con l'occupazione.
2. La Giunta Comunale delibera, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, la tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee, la tariffa base annuale per le occupazioni permanenti per l'applicazione del canone e i coefficienti del valore economico, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il Bilancio di Previsione stesso.
3. Qualora la deliberazione di cui al comma 2 non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i coefficienti e le tariffe in vigore.

## **Art. 22 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Il canone dovuto è calcolato con arrotondamento all'unità di euro.
2. Nel caso di occupazioni permanenti effettuate da operatori di telecomunicazioni per l'installazione di infrastrutture per stazioni radio-base, il coefficiente da applicare dovrà essere stabilito di volta in volta, nei limiti previsti dall'art. 24 "Coefficienti tariffari", a seconda della tipologia dell'impianto, della potenza per portante disponibile al connettore d'antenna.

3. L'importo tariffario dovuto per ogni singola tipologia di occupazione verrà ricavato applicando alle tariffe stabilite i coefficienti previsti dall'art. 24 del presente regolamento.
4. Per le occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di manifestazioni con finalità di carattere politico, religioso, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale, sportivo, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:
  - fino a mq. 100 in ragione del 50%;
  - oltre mq. 100 e fino a mq. 1.000 in ragione del 25%;
  - oltre mq. 1.000 in ragione del 10%.
5. L'importo minimo del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 4 riferito all'intera durata della manifestazione o evento non può essere inferiore a euro 15,00.
6. La superficie da computare al fine dell'applicazione del canone durante la fase precedente e susseguente la realizzazione delle manifestazioni di cui al comma 5, va calcolata nella misura forfettaria del 20% di quella richiesta durante lo svolgimento delle manifestazioni stesse.
7. La tariffa base del canone viene ridotta del 50% per le occupazioni temporanee di durata superiore ai 30 giorni o che si verificano con carattere di periodicità (es. operatori mercato) o che in base alla tipologia di attività esercitata dall'occupante (es. spettacolo viaggiante) sono caratterizzate da ricorrenza.
8. La tariffa base del canone per le occupazioni temporanee continuative dei posteggi approvati con la programmazione comunale del Commercio su Aree Pubbliche è ridotta in relazione alla loro durata nelle seguenti misure:
  - occupazioni da 2 a 4 mesi: riduzione del 20%;
  - occupazioni da 4 a 8 mesi: riduzione del 30%;
  - occupazioni da 8 a 12 mesi: riduzione del 35%.
9. Alle riduzioni di cui al comma precedente in relazione alla superficie occupata sono applicate ulteriormente le seguenti riduzioni:
  - occupazioni da 50 a 100 mq : riduzione del 15%;
  - occupazioni da 100 a 150 mq : riduzione del 20%;
  - occupazioni oltre 150 mq : riduzione del 25%."
10. Per le occupazioni di soprassuolo la superficie imponibile oggetto del canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

### **Art. 23 - Tariffa speciale per occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto in genere, da soggetti od organismi di erogazione dei pubblici servizi, nonché per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, si applica un canone calcolato in base a una speciale misura di tariffa come previsto dall'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 446/1997.
2. Il predetto canone è determinato nella misura di legge e commisurato al numero delle utenze al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone annuo, dovuto al Comune, non può essere inferiore a euro 516,46.
3. E' fatto obbligo alle aziende, di cui al comma 1, di comunicare all'Amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero delle utenze attive.

## Art. 24 - Coefficienti tariffari

1. Alla tariffa base per le occupazioni di suolo pubblico sia a carattere permanente sia a carattere temporaneo vanno applicate le sottostanti tipologie di coefficienti.

2. I coefficienti tariffari in relazione alla classificazione delle strade, sono i seguenti:

Categoria delle strade	Coefficiente
Categoria 1 <sup>^</sup>	1
Categoria 2 <sup>^</sup>	0,60

3. In relazione al valore economico dell'occupazione realizzata vengono applicati i seguenti coefficienti:

Coefficienti valore economico - Occupazioni PERMANENTI	
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Occupazione ordinaria di suolo comunale	1
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,60
Occupazioni realizzate da pubblici esercizi	1
Occupazioni effettuate da operatori di telecomunicazioni per l'installazioni di infrastrutture per stazioni radio-base	min 10 max 200
Occupazioni realizzate con manufatti realizzati per il risparmio energetico	0,15
Occupazioni di aree marginali disciplinate dal regolamento dell'Ufficio Patrimonio	0,25

Coefficienti valore economico - Occupazioni TEMPORANEE	
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Occupazione ordinaria di suolo comunale	1
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,60
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti	0,60
Occupazioni realizzate da pubblici esercizi	0,50
Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni con finalità di carattere politico, religioso, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale e sportivo e per ogni altra attività non avente fine di lucro	0,15
Occupazioni effettuate per gli spettacoli viaggianti e circensi	0,17
Occupazioni relative ad attività di promozione commerciale (solo attività di propaganda esclusa vendita diretta)	12,5
Occupazioni realizzate dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 o eseguite con il patrocinio dell'Amministrazione <sup>1</sup>	0,02

4. In relazione alle occupazioni temporanee, la commisurazione alla fascia giornaliera è la seguente:

Fascia giornaliera	Coefficiente
Occupazione per l'intera giornata	1
Occupazione fino a 8 ore	0,33
Occupazione fino a 18 ore	0,66

<sup>1</sup> Aggiunto con deliberazione consiliare n. 13 del 30.03.2016

## **Art. 25 - Occupazioni esentate dal canone**

1. Sono escluse dal pagamento del canone:
  - a) le occupazioni con durata fino a due giornate realizzate per:
    - l'esercizio dell'attività edilizia;
    - tutte le altre occupazioni che non comportino attività di vendita, somministrazione alimenti o bevande o di pubblicità/propaganda commerciale;
  - ~~b) le occupazioni eseguite con il patrocinio dell'Amministrazione;<sup>2</sup>~~
  - c) le occupazioni realizzate per eseguire lavori appaltati dall'Amministrazione;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e comunque tutte quelle il cui relativo canone non supera l'importo di euro 10,00 (dieci);
  - e) le occupazioni con tende, fisse o retrattili fino a mq 20;
  - f) le occupazioni effettuate dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino ad una superficie massima di mq. 10;
  - g) le occupazioni per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per culti ammessi dallo Stato, dagli Enti pubblici o privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
  - h) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - i) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - capo I;
  - l) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - m) le occupazioni di aree cimiteriali che restano soggette alla disciplina del vigente regolamento di polizia mortuaria;
  - n) le occupazioni relative ai passi carrai di ogni tipologia;
  - o) le occupazioni temporanee, fino a 10 giorni, realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi durante lavori di realizzazione e/o riparazione di cavi sotterranei, condutture o impianti di pubblici servizi (telefonia, energia elettrica, acquedotto, gas e simili), nonché quelle effettuate da aziende esercenti attività strumentali ad esse;
  - p) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni non assoggettate al canone, di cui al comma precedente, resta fermo l'obbligo di richiesta di rilascio dell'atto di concessione.

## **Art. 26 – Concessioni precarie di occupazione di suolo pubblico con chioschi stabilmente infissi al suolo**

1. Le concessioni sono sempre rilasciate a titolo precario, per la durata che stabilirà il Sindaco, previ pareri di cui all'art. 10 del presente regolamento, e comunque non potranno aver durata superiore ad anni 10, e potranno essere rinnovate su richiesta del concessionario.
2. Prima del rilascio l'interessato dovrà munirsi del permesso edilizio nonché delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio che intende svolgere nel chiosco, se richieste dalla legislazione vigente.

---

<sup>2</sup> Lettera abrogata con deliberazione consiliare n. 13 del 30.03.2016

3. Le concessioni sono revocabili o modificabili in qualunque momento, senza preavviso, per ragioni di pubblico interesse, senza obblighi di indennizzi o rimborsi di sorta da parte dell'amministrazione Comunale al concessionario. Le concessioni sono inoltre revocabili per motivi che provochino la cessazione dell'attività esercitata nel chiosco, a giudizio irrevocabile dell'Amministrazione Comunale, salvo preavviso di almeno dodici mesi, fermo restando che l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso o indennizzo di sorta. La revoca è disposta dal Sindaco, su conforme parere della Giunta Comunale.
4. La concessione è strettamente personale ed il passaggio ad altro utente non è ammesso.

### **TITOLO III - VERSAMENTO DEL CANONE – RISCOSSIONE**

#### **Art. 27 – Pagamento per le occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto ad anno solare, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno.

#### **Art. 28 - Pagamento per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato in anticipo e contestualmente al rilascio della concessione.

#### **Art. 29 – Criteri per la modalità di pagamento**

1. Il pagamento del canone di norma deve essere effettuato in unica soluzione. E' consentita la possibilità di un pagamento frazionato nel massimo di quattro rate qualora l'ammontare del canone sia superiore ad euro 250,00 con scadenza rispettivamente 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre.
2. Le scadenze di cui al comma precedente se ricadenti in giorno festivo, sono automaticamente prorogate al primo giorno feriale successivo.
3. Il versamento del canone può essere effettuato:
  - su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
  - direttamente alla Tesoreria Comunale;
  - su conto corrente intestato al concessionario in caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione;
  - tramite via telematica, con le modalità previste dalle norme applicabili in materia.

## **TITOLO IV – ATTIVITA' DI VERIFICA - SANZIONI**

### **Art. 30 – Accertamento e Riscossione coattiva**

1. L'ufficio controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo.
2. L'ufficio provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, di appositi provvedimenti, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 5, comma 4, costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvederà il Servizio Tributi.
4. La riscossione coattiva del canone è effettuata a mezzo di iscrizione a ruolo secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 602/1973 e nel D.Lgs. 112/1999 oppure mediante la procedura di cui al R.D. 639/1910. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate al contribuente.

### **Art. 31 - Sanzioni**

1. In aggiunta alle sanzioni previste dal Codice della Strada, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di quelle al successivo comma 3, sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento di Polizia Urbana.
2. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del canone dovuto, è applicata la sanzione in misura fissa pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto. L'importo della sanzione irrogata non potrà essere inferiore all'importo minimo di cui al comma 1.
3. In caso di tardivo pagamento del canone dovuto rispetto alle scadenze previste, al trasgressore sono applicate le seguenti sanzioni:
  - per ritardato pagamento fino a 15 giorni dalla scadenza: sanzione dell'1% per ogni giorno di ritardo;
  - per ritardato pagamento oltre 15 giorni dalla scadenza: sanzione del 15% fino al 90° giorno;
  - per ritardato pagamento oltre il 90° giorno: sanzione del 30%.

Le sanzioni di cui al presente comma sono da applicarsi anche per tutti i periodi di imposta non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento di cui all'art. 5, comma 3, del presente regolamento.
5. Le occupazioni abusive effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile (permanenti) nell'eventualità in cui sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, la riscossione della relativa indennità e della sanzione amministrativa pecuniaria, viene effettuato con decorrenza dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva, salvo prova contraria da parte dell'interessato.
6. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate per ogni singola occupazione.
7. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso legale.

8. Le spese di notificazione dell'avviso di accertamento sono poste a carico del trasgressore pari al costo sostenuto dall'Ente stesso.

#### **Art. 32 - Rimborsi**

1. L'eventuale diritto al rimborso delle somme pagate si prescrive nei termini previsti dalle disposizioni del Codice Civile in relazione alla data di versamento del canone.
2. Sulla somma da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della domanda di rimborso da parte del contribuente.
3. Il rimborso del canone può essere disposto qualora l'ammontare dello stesso sia superiore a € 15,00.

#### **Art. 33 - Attività di verifica e controllo**

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione, occupazioni di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone, gli agenti incaricati redigono il verbale di contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
2. L'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione, in base ai verbali di accertamento e di contestazione redatti dai soggetti legittimati e dall'esame di eventuali memorie difensive, è attribuita alla competenza del Responsabile del servizio delle entrate del Comune.
3. Agli atti amministrativi di accertamento si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 689/1981.

#### **Art. 34 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione di cui al presente Regolamento, sono riservate alla competenza del Giudice di Pace (Giudice Ordinario).

### **TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 35 - Norme transitorie**

1. Le concessioni di suolo, aree e spazi pubblici vigenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, ove non siano in contrasto con le norme dello stesso, si intendono confermate fino alla loro scadenza con il semplice pagamento del canone.

#### **Art. 36 – Abrogazione di norme precedenti**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti e provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

#### **Art. 37 - Disposizioni finali**

1. L'entrata in vigore del presente regolamento è determinata dalla normativa vigente.